



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

Rep. Partic. Settore n. 2 del 14.01.2014

Prot. n. 14/2014

Rep. Gen..n. ____ del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 14.01.2014

OGGETTO: "POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE D.G.R. N. 148/2013. Affidamento incarico, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella. Approvazione schema di convenzione .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE

con Deliberazione n. 378 del 24/09/2013 la Regione Campania ha provveduto a determinare le misure per l'accelerazione della spesa in merito alla risorse POR FESR 2007/13;

con Decreto del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n° 69 del 09/12/2013, è stato approvato l'avviso per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso ai predetti finanziamenti;

L'Amm/ne Comunale, valutato che la predetta deliberazione offre delle opportunità per affrontare almeno alcuni aspetti dell'esigenza del territorio di Succivo, non risolvibili mediante risorse proprie a causa della nota carenza di mezzi finanziari disponibili per gli investimenti, ha individuato, di concerto con il Responsabile del Servizio LL. PP., i seguenti ambiti di intervento per le proposte progettuali da candidare ai finanziamenti di cui alla Deliberazione di G.R. n.387/13:

1. *Programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico;*
 2. *Risanamento con relativo efficientamento energetico dell'Impianto di Pubblica Illuminazione, volto al risparmio energetico;*
 3. *Rifacimento Corso Umberto I;*
 4. *Adeguamento e ampliamento della Casa Comunale;*
 5. *Opere di Urbanizzazione nelle Zone Periferiche (Località Cardoni)*
- che è stato incaricato il Responsabile del Settore LL.PP.arch. Raffaele Bonanno, per la redazione della Progettazione Preliminare;
 - a tal uopo, il Responsabile del Servizio LL.PP ha provveduto alla redazione del progetto preliminare, **relativa ai lavori di RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO VIA EUGENIO PERROTTA, VIA MURELLE, VIA GUGLIELMO MARCONI, CORSO SICILIA, VIA CESARE AUGUSTO, CORSO ATELLA;**
 - tale progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 02 del



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

13.01.2014 ;

che è intendimento dell' Amministrazione accedere ai finanziamenti di cui all'avviso Pubblico emanato dalla Giunta regionale della Campania per la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari interessati ad accedere ai finanziamenti *de quibus*, pubblicato sul BURC n. 69 del 9 dicembre 2013;

che l'Ente non dispone di risorse umane e strumentazioni idonee per la redazione degli atti tecnici, per accedere ai finanziamenti regionali per la realizzazione degli interventi di cui trattasi , necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente;

che e ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati si rende necessario acquisire la progettazione definitiva ed esecutiva stante la carenza di personale in organico al Comune;

CONSIDERATO

che la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. SS.UU. 19/9/2005 n. 18450), orientamento confermato di recente dai giudici di legittimità con sentenza del 24 giugno 2013, n. 15786, "*.....con riferimento alla specifica problematica della condizione sospensiva che condiziona il diritto al compenso del professionista, in motivazione ha affermato i seguenti principi:*

- *le parti di un rapporto contrattuale ben possono prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, ad un evento futuro ed incerto (artt. 1322 - 1353 c.c.).*
- *tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo alla specifica clausola contrattuale volta a condizionare il diritto al compenso, spettante al professionista (nella specie era condizionato al finanziamento di un'opera pubblica);*
- *nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c. soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo e pertanto le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali;*
- *il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe;*
- *nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile - in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata*



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

per tutelare la violazione d'interessi generali.

- *il principio d'inderogabilità è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi.*
- *queste considerazioni risultano ancor più valide quando il diritto al compenso vantato dal professionista non forma oggetto di una rinuncia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l'incarico professionale è affidato, ma con apposita clausola viene condizionato inserendosi quindi nel complessivo assetto d'interessi perseguito dalle parti col negozio posto in essere.*
- *in tali casi non può neppure affermarsi che le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito. Il contratto d'opera professionale resta (normalmente) oneroso, ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, in assenza del quale quest'ultima non può essere eseguita.*

In conclusione, dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità (non prevista) della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione."

che questi principi sono stati anche di recente ribaditi da Cass. 5/10/2009 n. 21235 con la quale si è affermato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (in senso conforme Cass. 11/8/2011 n.17222);

PRESO ATTO

⇒ che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13469/2010) ha affermato il principio secondo cui anche il contratto sottoposto ad una condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina dell'art. 1358 c.c., e sussiste l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione e che l'obbligo di buona fede costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento del contraente da cui dipende l'avveramento della condizione;

⇒ che "nel caso di contratto con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato al finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo al quale l'amministrazione debba richiedere il finanziamento,



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

volendosi l'amministrazione stipulante tutelare dal rischio della mancata concessione del finanziamento, essa non può tenere un comportamento che, impedendo il finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso.”;

RITENUTO che la previsione dell'art.92, 1 comma, del Codice degli Appalti secondo cui *“le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”*, possa, alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali essere derogata per espressa e concorde volontà delle parti, trasformando un'obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato condizionata all'ottenimento del finanziamento;

VISTO l'art.7, comma 2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 109 del 28-12-2000 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 30 novembre 2013

CONSIDERATO che:

- ⇒ il bando a cui il comune intende partecipare attraverso la proposizione del progetto *de quo* è prossimo alla scadenza;
- ⇒ pertanto vigono i motivi di cui al citato art. 7 per procedere all'affidamento diretto per cottimo fiduciario;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 02 del 13/01/2014, avente ad oggetto: **“POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE D.G.R. N. 148/2013: RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO VIA EUGENIO PERROTTA, VIA MURELLE, VIA GUGLIELMO MARCONI, CORSO SICILIA, VIA CESARE AUGUSTO, CORSO ATELLA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE”**, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare dei citati lavori;

RITENUTO

di procedere mediante affidamento del servizio ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a euro 40.000,00

di affidare ai professionista ing. Credendino Luigi con studio in Cardito alla via Della Resistenza n° 41 e all'arch. Francesco Desimone con studio in Cardito alla via M Stanzione n° 2 l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di **risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella**, stante la carenza di personale in organico al Comune;

di stabilire quale compenso per la predetta prestazione l'importo di € 39.000,00 oltre IVA e cassa come per legge, così come proposto dal professionista incaricato;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

di dare atto che tale importo viene concordemente fissato dalle parti, anche in deroga ad eventuali parametri tariffari di riferimento, subordinando l'effettivo pagamento dello stesso alla condizione – espressamente accettata dal professionista incaricato – di effettivo ottenimento ed erogazione di finanziamento dell'intervento oggetto di progettazione da parte della Regione Campania, trasformando esplicitamente l'obbligazione assunta, in natura di obbligo di risultato e non di mezzi;

di dare atto che in caso di mancata approvazione e/o erogazione del predetto finanziamento, nulla sarà corrisposto al professionista incaricato;

RITENUTO dover provvedere in merito, per le motivazioni sopra espresse;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di affidare ai professionisti, ing. Credendino Luigi con studio in Cardito alla via Della Resistenza n° 41 e all'arch. Francesco Desimone con studio in Cardito alla via M Stanzione n° 2 l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di **RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO VIA EUGENIO PERROTTA, VIA MURELLE, VIA GUGLIELMO MARCONI, CORSO SICILIA, VIA CESARE AUGUSTO, CORSO ATELLA**, stante la carenza di personale in organico al Comune;

di stabilire quale compenso per la predetta prestazione l'importo di € 39.000,00 oltre IVA e cassa come per legge, così come proposto dal professionista incaricato;

di dare atto che tale importo in viene concordemente fissato dalle parti, anche in deroga ad eventuali parametri tariffari di riferimento, subordinando l'effettivo pagamento dello stesso alla condizione – espressamente accettata dal professionista incaricato – di effettivo ottenimento ed erogazione di finanziamento dell'intervento oggetto di progettazione da parte della Regione Campania, trasformando esplicitamente l'obbligazione assunta in natura di obbligo di risultato e non di mezzi;

di dare atto che in caso di mancata approvazione e/o erogazione del predetto finanziamento, nulla sarà corrisposto al progettista incaricato;

di dare atto che lo svolgimento dell'incarico verrà disciplinato con idoneo disciplinare di incarico, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, intendendosi qui integralmente riportato e trascritto;

di dare atto che la spesa prevista di Euro 39.000/00 sarà a valere sul finanziamento regionale di cui ai fondi CIPE 2014/2020 e Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO



Ufficio Tecnico - Codice Fiscale : 81000670612 partita i.v.a. : 02491910614

telefono : 081. 501.47.23 - 081. 501.47.39 - fax 081- 501.47.36 - indirizzo e-mail: utc@comune.succivo.ce.it

sito web: www.comune.succivo.ce.it



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 ottobre 2012 E Decreto di proroga n. 12 del 24/07/2013)

(arch. Raffaele Bonanno)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

APPONE

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa sopra descritta,

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento sopradescritto.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,

.....



COMUNE DI SUCCIVO

SCHEMA DI CONVENZIONE

REGOLANTE L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO di
progettazione definitiva ed esecutiva cantierabile, per la realizzazione
dell'intervento: risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario
e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso
Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella.

1) L'Amministrazione Comunale di SUCCIVO (CE) CF
8100067061, in persona del Responsabile del Settore e del
procedimento arch. BONANNO RAFFAELE nato a MARSALA
(TP) il 05.09.1952 e domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale;

e gli incaricati

2) ing. Credendino Luigi nato il 4.09.1972 a Napoli con studio in
Cardito Na via Della Resistenza 42 iscritto all'ordine degli
ingegneri della Prov di Napoli al n° 14041,
c.f.CRDLGU72P04F839Y.

3) Arch. Francesco Desimone nato a Cardito 10.07.1978 con studio
in Cardito via M. Stanzione 2 iscritto all'ordine degli architetti di
Napoli al n°10930

che di seguito saranno chiamati professionisti;

P R E M E S S O

- Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 2 del 13.01.2014 ha approvato la progettazione preliminare dei **Lavori per il risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella**, redatta dal responsabile del Settore Tecnico arch. Raffaele Bonanno, il cui importo è di euro 2.585.794,77, di cui per i lavori euro 1.889.680,00;
- che con determinazione dirigenziale n°2 del responsabile del settore tecnico è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva cantierabile dei lavori di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella;
- Che è oltremodo indispensabile procedere all'immediata redazione dei successivi gradi di progettazione, (progetto definitivo e progetto esecutivo cantierabile) dei **Lavori per risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella;**

TANTO PREMESSO, le parti sopra meglio generalizzate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono valide a tutti gli effetti di legge;

Articolo 2)

I professionisti si impegnano a fornire al Comune la progettazione definitiva ed esecutiva cantierabile, redatta e completa della documentazione prevista dagli articoli 24 e 33, del d.p.r. 207/2010 per la realizzazione dell'intervento:

risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico via Eugenio Perrotta, via Murelle, via Guglielmo Marconi, corso Sicilia, via Cesare Augusto, corso Atella.

Articolo 3)

L'incarico di cui alla presente convenzione è subordinato alle condizioni particolari stabilite nella convenzione medesima. La progettazione sarà effettuata nei seguenti tempi:

- Per la redazione della progettazione definitiva: giorni 2;
- Per la redazione della progettazione esecutiva cantierabile: giorni 2;

Articolo 4)

Il Comune s'impegna a compensare le prestazioni professionali, svolte dai professionisti in dipendenza dell'incarico di cui alla presente convenzione, comprensive delle spese, in euro 39.000,00 (trentanovemila), oltre IVA come per legge sulla base di quanto pattuito al successivo art.6.

Articolo 5)

I professionisti si obbligano ad apportare, senza compenso alcuno, agli elaborati tecnici prodotti in espletamento del presente incarico, tutte le variazioni che si rendessero necessarie per motivi che comunque possano farsi risalire ad omissioni, imperfezioni ed errori, ovvero a richieste di rifacimento

o integrazione del Comune o di organismi tecnici competenti, prima della definitiva approvazione.

Articolo 6)

I progettisti incaricati, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano come in effetti accettano, quale compenso per la predetta prestazione l'importo di €

39.000,00 oltre IVA e cassa come per legge, così come dagli stessi proposto, subordinando l'effettivo pagamento dello stesso alla condizione – espressamente accettata non ritenendo la stessa vessatoria – di effettivo ottenimento ed erogazione di finanziamento dell'intervento oggetto di progettazione da parte della Regione Campania, essendo l'obbligazione oggetto della presente convenzione, obbligazione di risultato e non di mezzi. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata approvazione e/o erogazione del predetto finanziamento, nulla risulterà dovuto ai professionisti incaricati. Tale previsione viene espressamente ispirata ai principi previsti dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. SS.UU. 19/9/2005 n. 18450), orientamento confermato di recente dai giudici di legittimità con sentenza del 24 giugno 2013, n. 15786, secondo cui “*le parti di un rapporto contrattuale ben possono prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, ad un evento futuro ed incerto (artt. 1322 - 1353 c.c.). Tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo alla specifica clausola contrattuale volta a condizionare il diritto al compenso, spettante al professionista (nella specie era condizionato al finanziamento di un'opera pubblica);* ”.

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, derogano espressamente come in effetti derogano, alla previsione dell'art.92, 1 comma, del Codice degli Appalti

secondo cui *“le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”*, essendo tale previsione superata da consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Articolo 7)

Le progettazioni saranno fornite su supporto cartaceo, in numero sufficiente per la richiesta dei pareri necessari e digitale.

Articolo 8)

La validità della presente convenzione, soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, coincide con il tempo necessario al completamento servizio.

Articolo 9)

Ogni e qualsiasi questione che dovesse insorgere fra i professionisti e il Comune, in dipendenza della presente convenzione, sarà deferita, ove non sia possibile comporla bonariamente, in via amministrativa, al giudice ordinario del competente foro di Aversa.

Articolo 10)

Le tasse e le imposte di registrazione, scaturente dalla presente convenzione, cadranno ad esclusivo carico dei Professionisti.

Articolo 11)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa espresso riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia. Il presente atto, redatto in duplice originale, è stato dattiloscritto con mezzi elettronici su fogli singoli, per intere tre facciate e quanto si contiene nella presente ultima, oltre le firme, il quale viene letto ed approvato dalle

parti e sottoscritto come di seguito e siglato su ciascuno dei fogli che lo compongono.

Succivo, lì 14.01.2014

PARTE	DATA	FIRMA
I PROFESSIONISTI		
PER IL COMUNE		

Approvare esplicitamente gli articoli 4 e 6

Succivo, lì 14.01.2014

PER IL COMUNE

I PROFESSIONISTI